



REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE

DELL'INDICATORE DELLA

SITUAZIONE ECONOMICA

EQUIVALENTE AI SERVIZI

SCOLASTICI DI MENSA E DI

TRASPORTO DEI COMUNI

DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI

*Approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 26 del 12.07.2005, esecutiva ai sensi di legge,
modificato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 16 del 28 aprile 2011, esecutiva ai sensi di
legge*

Art.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.

L'amministrazione dell'Unione nell'ambito del diritto allo studio eroga i servizi di mensa e trasporto scolastico volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche da parte dei frequentanti le scuole dei Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, Spilamberto e Vignola.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano pertanto ai suddetti servizi di competenza dell'Unione: trasporto scolastico e refezione scolastica.

Art.2 - FINALITÀ.

La partecipazione al costo dei servizi scolastici suddetti da parte dei cittadini avviene mediante la corresponsione di una quota fissata annualmente dall'Amministrazione dell'Unione.

In relazione alla situazione economica, gli utenti, in base alle disposizioni del presente regolamento, possono richiedere un'agevolazione sulla quota di fruizione dei servizi di cui all'Art.1, nei modi e secondo i criteri di seguito indicati.

Art.3 - DESTINARI.

Possono beneficiare di agevolazioni i cittadini italiani, stranieri e apolidi residenti nei Comuni dell'Unione, frequentanti le scuole dell'infanzia, elementari e medie statali dei Comuni dell'Unione o di altro comune.

Art.4 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA.

La valutazione della situazione economica del richiedente la prestazione agevolata è determinata con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, così come determinata dal Decreto Legislativo 31.03.1998 n.109, come modificato dal Decreto Legislativo 03.05.2000 n.130 e dalle successive disposizioni attuative.

La situazione reddituale e patrimoniale risulta dall'autocertificazione dell'interessato ("dichiarazione sostitutiva unica") riferita ai redditi percepiti nell'anno precedente.

ART. 5 - CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE.

Il nucleo familiare di appartenenza cui fare riferimento per la valutazione dell'Isee è quello determinato dai soli genitori del minore per cui si richiede la riduzione della tariffa, ancorché non sposati e/o non conviventi, e dagli eventuali altri figli a loro carico ai fini IRPEFF"

Art.6 - INDIVIDUAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE.

Per i servizi oggetto del presente regolamento vengono determinate, sulla tariffa dei servizi stessi, due possibili percentuali di riduzione corrispondenti al 25% o al 60% in relazione all'ISEE di coloro che ne fanno richiesta.

Art. 7 - INDIVIDUAZIONE DEL LIMITE ISEE

Potranno beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo precedente i richiedenti che rientrano nei seguenti limiti di valore ISEE:

VALORE ISEE	PERCENTUALI delle RIDUZIONI TARIFFARIE
Oltre € 10,000,00:	nessuna riduzione
Da € 7.200,01 a € 10.000,00	25%
Fino a € 7.200,00	60%

Art.8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I cittadini che intendono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente regolamento, devono presentare domanda all'Amministrazione dell'Unione compilando apposito modulo di cui al Dpcm del 18.05. 2001, quale dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate ai sensi del D.Lgs 31.03.1998, n.109, come modificato dal D.Lgs 03.05.2000, n.130.

Le domande devono pervenire *entro il mese di Agosto*, per l'anno scolastico successivo e l'eventuale concessione del beneficio (da comunicarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza) avrà decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico.

Le domande presentate oltre il predetto termine, potranno essere accolte solo a seguito di immigrazione intervenuta successivamente alla data del 31 Agosto.

L'eventuale concessione del beneficio avrà decorrenza dalla comunicazione che conclude l'istruttoria (entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza).

Art.9 – UTENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI ALTRI COMUNI

Per i cittadini residenti che frequentano le scuole presso altri comuni, si applicano le precedenti riduzioni tariffarie al costo dei servizi comunali usufruiti, mantenendo come parametro massimo di riferimento l'ammontare della tariffa in vigore nei territori dell'Unione.

Art.10 – CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO - ECONOMICO

Per i cittadini che versano in condizioni di grave disagio socio-economico saranno possibili ulteriori e differenti forme di agevolazione, comprendenti anche rateizzazioni (senza l'applicazione di interessi legali) e l'esonero totale, a fronte di richieste documentate da parte dei servizi sociali competenti. Il pagamento delle quote dei servizi scolastici fruiti, in questo caso, è sospeso fino al momento in cui non sia acquisita agli atti la predetta documentazione

Art. 11 - PLURIUTENZE

Per i nuclei familiari nei quali siano presenti due o più figli frequentanti i servizi scolastici dell'Unione, indipendentemente dall'ISEE di riferimento, è prevista la possibilità di richiedere la rateizzazione in 3 soluzioni della retta per il servizio di trasporto scolastico.

Art.12 – INFORMAZIONE AI CITTADINI.

I contenuti del presente regolamento verranno resi noti attraverso la Scuola, il sito internet dell'Unione e dei Comuni dell'Unione, avvisi mediante pubblica affissione.

Art.13 – CONTROLLI.

L'Amministrazione dell'Unione procede ad effettuare controlli idonei, anche a campione, delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati, verificando l'attendibilità dei dati in esse contenute. Fermo restando quanto previsto dall'Art.76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, qualora ciò sia stato determinante ai fini della concessione dell'agevolazione, il dichiarante decade dai benefici conseguenti alla dichiarazione non veritiera e l'Amministrazione comunale si attiverà per il recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.

Indipendentemente dall'eventuale ottenimento dell'agevolazione richiesta, nel caso in cui si rilevi un mancato o non conforme pagamento della quota dovuta dall'utente, dopo 2 solleciti formali si procederà ad attivare le procedure per la riscossione coattiva della stessa.